





STAZIONE APPALTANTE **COMUNE DI SIDERNO (RC)**

"Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria recante la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" relativi all'intervento:

NEXT GENERATION - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4 -BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI - "PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E LAVORI NEL COMUNE DI SIDERNO LOC. FIUMARA – NOVITO"

CUP: I18G22000020006 - CIG: B519A67FCF

COMUNE DI SIDERNO

07/01/202 del N.0000365/2025

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA - ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 -







PREMESSE

Questa Amministrazione intende affidare i "Servizi di architettura e di ingegneria recante la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" inerenti ai lavori di "BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE NEL COMUNE DI SIDERNO LOC. FIUMARA – NOVITO" - PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4, BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI OR FANI". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: I18G22000020006

L'appalto è finanziato con risorse a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISURA M2C4, INVESTIMENTO 3.4, BONIFICA DEL "SUOLO DEI SITI ORFANI" -

"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next GenerationEU" di cui al Decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, che adotta il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 del PNRR, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021,

Il presente appalto è soggetto al rispetto:

n. 233.

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR, in particolare del **principio del DNSH** e delle schede di autovalutazione, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;
- dei principi trasversali al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- dell'obbligo di fornire i dati necessari per l'**identificazione del titolare effettivo** (secondo il format del Ministero)
- degli obblighi inerenti le pari opportunità e l'inclusione lavorativa di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 (Legge 108/2021);
- di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante "Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" ed in particolare dei principi di "accessibilità" e "progettazione universale (Design for All)".

La gara verrà espletata dal Comune di Siderno (RC) avente sede legale in Piazza Vittorio Veneto – 89048 - Siderno (RC) in modalità telematica (ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023) mediante la piattaforma di e-procurement disponibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesiderno e secondo i dettami contenuti nella manualistica disponibile all'interno della stessa.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Siderno.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Lorenzo Surace – email: lavoripubblici2@comune.siderno.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento EIDAS - Electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo







quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatoreeconomico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella manualistica disponibile all'interno della stessa.
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

AVVERTENZE:

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque acederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancatofunzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.







1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella manualistica disponibile all'interno della stessa piattaforma all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunesiderno

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un **personal computer** conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet edotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento EIDAS;
- c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento EIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previstodall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unioneeuropea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenticondizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso deirequisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tral'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma telematica del Comune di Siderno disponibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesiderno

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo dautilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato ai numeri 0372 801730, 0372 080703 – 0372 080708, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

ATTENZIONE!!!!

Sulla Piattaforma possono presentarsi alcuni aspetti di dettaglio non ancora aggiornati al nuovo codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, si precisa che tutte le informazioni corrette sono contenute nel bando/disciplinare di gara, e che le stesse prevalgono su eventuali disallineamenti presenti nelle descrizioni della piattaforma telematica. Quindi, la procedura di affidamento in oggetto si svolgerà in assoluta aderenza con quanto stabilitonei documenti di gara e del nuovo codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 36/2023.







2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto del servizio;
- Schema di disciplinare d'incarico
- *Modulistica di gara*;
- Documentazione tecnica;
- Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunesiderno

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **21/01/2025 ore 12:00** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico e comunque entro termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella scheda CHIARIMENTI. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, perquanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 comma 1 lett. a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della non economicità e della difficoltà di gestione derivante dal suo eventuale frazionamento su più operatori economici, così come individuato dal MASE nell'"ACCORDO per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Calabria ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione (misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR)" - sottoscritto in data 27 febbraio 2024 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza e il Comune di Siderno e registrato dalla Corte dei Conti in data 20/03/2024 al n. 773 - nel quale sono previste le modalità di attuazione dell'intervento di BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE NEL COMUNE DI SIDERNO LOC. FIUMARA NOVITO – CUP I18G22000020006 di cui all'Allegato 1 ed all'Allegato 2 del PIANO D'AZIONE ricadente nel territorio della Regione Calabria, giusto allegato tecnico "Scheda intervento n° 3" del medesimo accordo Accordo, vista la natura della prestazione, lo scopo dell'intervento e l'unicità del compendio cui afferiscono le attività in oggetto, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023.







Il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente/ripristino ambientale andrà redatto ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e norme ad esso collegate.

L'offerta tecnica e la successiva progettazione dovranno essere elaborate sulla scorta della relazione tecnica fornita dalla Stazione Appaltante in sede di gara (04_DOCUMENTAZIONE TECNICA SIDERNO) cioè della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento (Allegato 2) e dell'Analisi di rischio/Caratterizzazione del 2010 (Allegato 3) per il sito denominato loc. Pellegrina sulla Fiumara Novito con relativi allegati (topografia, stratigrafia, granulometria, Prove di permeabilità) a firma dell'ufficio tecnico comunale.

Durante la fase progettuale verranno altresì fornite le risultanze delle nuove indagini ambientali ed analitiche in fase di esecuzione sulle matrici ambientali risultate contaminate e finalizzate alla verifica analisi di rischio del sito denominato loc. Pellegrina sul Torrente Novito nel comune di Siderno ed atte ad attualizzare i valori analitici delle indagini di caratterizzazione già svolte sul sito ex discarica in Località Pellegrina – Siderno di cui al Piano di Caratterizzazione approvato a seguito della Conferenza di Servizi e successivo verbale approvato con Determinazione dell'Area 3 del Comune di Siderno - Reg. Gen. n. 1560 del 13/11/2024 (Allegato 4).

Tabella 1

	abtha i					
N°	Descrizione delle	CPV	Compenso	Spese e oneri	Corrispettivo	
	prestazioni			accessori		
	Progettazione Fattibilità	71300000-1 (Servizi di				
1	Tecnico-Economica	Ingegneria)				
	(PFTE), Progettazione					
	Esecutiva, Studio					
	Archeologico,		€ 276.046,92	€ 61.586,07	€ 337.632,99	
	Coordinamento		C 270.040,92	01.360,07	C 331.032,99	
	Sicurezza in fase di					
	Progettazione (CSP),					
	Geologo in fase di					
	Progettazione,					
	Direzione Lavori,	71300000-1 (Servizi di				
	Coordinamento	Ingegneria)				
2	Sicurezza in fase di		€ 118.184,40	€ 26.366,94	€ 144.551,34	
2	Esecuzione (CSE),		£ 110.104,40	€ 20.300,94	€ 144.551,54	
	Geologo in fase					
	Esecutiva					
TOTALE			€ 394.231,32	€ 87.953,01	€ 482.184,33	
				7	-)	

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali ed IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi (compensi + spese).

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

La prestazione è la seguente:

ID. OPERE: P.03

CATEGORIE D'OPERA: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE,

AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE

DESCRIZIONE FUNZIONALE: interventi recupero, riqualificazione ambientale.

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE: Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali







ourbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato nell'**Allegato 1** in calce al Capitolato Speciale d'appalto del servizio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.

Il costo del personale non viene conteggiato essendo prestazione intellettuale, avente valore non determinabile in sede di gara ai fini concorrenziali.

L'importo complessivo è al netto di Iva, oneri previdenziali e assistenziali.

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei seguenti termini:

- Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE): 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto;
- **Progettazione Esecutiva (PE): 30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di adozione da parte dell'Amministrazione competente (Comune) della determina di approvazione del PFTE;
- **Direzione Lavori Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.** La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'approvazione del collaudo dei lavori.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta. Relativamente ai termini si specifica quanto segue:

- i singoli termini massimi contrattuali per l'esecuzione di ciascuna **fase di progettazione** saranno ridotti proporzionalmente sulla base del **ribasso temporale** formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il **20% ovvero 14 giorni.**

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante imporrà all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può farevalere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in caso sia necessario redigere varianti in corso d'opera, anche progettuali, e/o modifiche contrattuali all'appalto del servizio. Le varianti progettuali potranno essere affidate nel caso l'affidatario possegga i connessi requisiti tecnico-economici ai sensi del Codice.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corsodi esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente in caso di risoluzione e/o rescissione per inadempimento o per sopravenuta incompatibilità allo svolgimento del servizio.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzistabili di società) e i GEIE;







- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della 1. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura di gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandatoallo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che lealtre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REOUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore







economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al punto 5sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a







quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omessodi produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR odel PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)

Come sancito dalla Delibera ANAC n°262/2023, la Stazione Appaltante procederà altresì all'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'operatore attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. (FVOE 2.0).

L'operatore economico accedendo alla pagina https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe dovrà recarsi in basso nella sezione "Istruzioni per l'uso" – "Accesso riservato all'Operatore economico" e seguire passo passo le indicazioni fornite procedendo con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti ovvero accedendo dal sito https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti

Nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, nonché in caso di problemi relativi alla gestione dello stesso da parte del R.U.P. dell'Ente Appaltante, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare in maniera tradizionale le verifiche delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, al fine di evitare ritardi nella definizione della procedura.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essereacquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- ✓ le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- ✓ le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.







REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specificala forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il l'archeologo che esegue la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

f) Possesso di idoneo diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) regolarmente iscritto all'ordine professionale di riferimento o associazione di categoria.

Allegato II.12. Parte V

Requisiti dei professionisti singoli o associati.

Devono possedere i seguenti requisiti:

A. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

B. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle società di professionisti.

Devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle società di ingegneria.

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle







progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Sono tenuti a:

- a) ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
- 1) legale rappresentante; 2) amministratori; 3) soci, soci fondatori, associati; 4) dipendenti; 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi
- di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1; c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato **II.12** devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.







Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

<u>Il gruppo di lavoro</u> per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- n. 1 ingegnere o architetto in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento) regolarmente iscritto all'ordine professionale di riferimento, con esperienza almeno di anni 5, maturata nel campo delle Bonifichedi siti contaminati ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e norme specifiche collegate, nel campo della progettazione geotecnica e norme specifiche collegate, nel campo della progettazione geotecnica, idrologica, funzionale e di inserimento paesaggistico e della progettazione ambientale in generale, che sarà anche incaricato del coordinamento ed integrazione tra le varie prestazioni professionali specialistiche. L'operatore economico che parteciperà per la figura suddetta, dovrà direttamente dimostrare l'esperienza maturata e non potrà avvalersi dei requisiti richiesti, pena l'esclusione della proposta;
- n. 1 geologo in possesso di diploma di laurea specialistica in geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea in geologia (vecchio ordinamento) regolarmente iscritto all'ordine professionale di riferimento, con esperienza professionale maturata nel campo delle Bonifiche di siti contaminati;
- **n. 1 archeologo** in possesso di idoneo diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) regolarmente iscritto all'ordine professionale di riferimento o associazione di categoria;
- n. 1 ingegnere o architetto regolarmente iscritto all'ordine professionale di riferimento con esperienza maturata nel campo della redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e del Coordinamento della sicurezza in esecuzione nei cantieri, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs. n.81/2008 e ss. mm. ii. ovvero Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei medesimi requisiti e con esperienza professionale di almeno 5 anni.

In ragione delle caratteristiche dell'intervento, l'operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione appaltante le idonee professionalità inerenti i servizi di architettura e di ingegneria comprendenti, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto d'incarico e per ogni disciplina ivi compresa, così come indicato nella "Lex Specilias" di gara, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore. Gli operatori economici dovranno comunque assumere tutti gli impegni previsti all'art.102 del D.Lgs n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tuttii componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di







pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € 498.919,80 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori (20% di €5.300.00,00 = €1.590.000,00). La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza D.M,232/1991	Valore delle opere	Importo complessivominimo per l'elenco dei servizi
P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzatial ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	Parte IV - Sez. I	€5.300.000,00	€5.300.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- -certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- -contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- -contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- b) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima. E' consentita la dimostrazione del possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria.







Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza D.M.232/1991	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i due servizi di punta
P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzatial ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	Parte IV - Sez. I	€5.300.000,00	€2.120.000,00

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare - affini sotto il piano tecnologico - strutturale, idrologico, funzionale e di inserimento paesaggistico – ambientale che rispondano meglio agli obiettivi dell'affidamento in oggetto - sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione del servizio ovvero certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili nei su elencati punti a) e b), sono ricompresi:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del Progetto Esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse,oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp, oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, etc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi







- incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fannovalere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in basealla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.
- c) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
- d) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
- e) Il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale di riferimento o associazione di categoria di archeologo è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato di eseguire la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- **b)** Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2 lettera a) e alternativo al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
 - -somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
 - -unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento;







Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito del servizio di punta di cui al punto 6.3 lettera b) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente paragrafo 6.3, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine didecidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicatoall'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti chenel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'ordine professionale di riferimento o associazione di categoria di archeologo è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato di eseguire la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Restano esclusi dall'avvalimento i requisiti di idoneità professionale, così come richiesti al par. 6.1 "Il Gruppo di Lavoro".

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia







l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio ovvero presso i competenti ordini professionali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltanteprocede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è ammesso il subappalto al fine di garantire la presenza diretta dell'incaricato per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione delle relazioni geologiche nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il subappalto delle attività di cui sopra è consentito alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappaltatore sia qualificato per prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

In mancanza delle condizioni di cui sopra il successivo subappalto è vietato.







Inoltre l'affidatario, in ragione dell'esigenza della Stazione Appaltante di garantire il controllo sullo svolgimento dell'incarico, anche allo scopo di ridurre il potenziale rischio di frammentazione delle attività e di coordinare in modo più efficace le azioni fra gli attori coinvolti deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

- f) Prestazione di coordinamento della sicurezza.
- g) Relazione geologica.
- h) Relazione archeologica e verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'aggiudicatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dovrà sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

L'aggiudicatario, qualora successivamente affidi dei lavori o parti di opere in subappalto o a cottimo, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'Stazione appaltante, la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Dlgs 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, manifesta il proprio diniego affinché tutte le lavorazioni e le forniture date in subappalto, non siano ulteriormente subappaltabili (c.d. subappalto a cascata);

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:







La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso IBAN: IT33N0709181590000000159207 intestato a "TESORERIA COMUNE DI SIDERNO.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte diuna società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo66 comma 1 lett. a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 delCodice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codicecivile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta







che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000 UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia statagià costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito.

L'operatore economico, dovrà produrre propria attestazione di presa visione dei luoghi secondo il modello allegato (ALL.6_DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEI LUOGHI), da inserire nella A-BUSTA AMMINISTRATIVA.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara e procedono alla presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

L'operatore dovrà caricare la ricevuta di avvenuto pagamento e la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora si riscontrasse la temporanea impossibilità a procedere alla generazione dell'avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici., è possibile effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara, il nominativo e il codice fiscale del debitore. La ricevuta del pagamento prima di essere allegata alla documentazione di gara dovrà essere preventivamente inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare: - codice fiscale del debitore - nominativo del debitore - indirizzo mail del debitore.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e-







procurement Net4market disponibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunesiderno.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione posta a corredo, devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
AVVIO PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	13/01/2025	12:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	21/01/2025	12:00:00
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	29/01/2025	12:00:00

L'offerta deve pervenire entro e non oltre i tempi indicati nel timing di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima prevista dalla piattaforma per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati previsti dalla piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel "MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A Documentazione amministrativa;
- B Offerta tecnica;
- C Offerta tempo;
- D Offerta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.







Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) la presentazione della documentazione richiestanel bando/disciplinare di gara e l'offerta tempo dovrà essere:

- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità previste, dalla sola ditta mandataria.

La predisposizione dell'offerta dovrà pertanto eseguirsi necessariamente attraverso la piattaforma raggiungibile al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunesiderno.

La documentazione richiesta dal disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente in formato CADES (.p7m) ed inserita in appositi archivi informatici (formato file.zip/.rar). I concorrenti dovranno apporre, altresì, su detti archivi informatici la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

Una volta effettuata la registrazione ed effettuato l'accesso alla piattaforma dopo aver selezionato la procedura di gara l'operatore, potrà completare il procedimento di partecipazione mediante i seguenti step:

- 1) <u>Inserimento Documentazione Amministrativa:</u> l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "A-BUSTA AMMINISTRATIVA".
- 2) <u>Inserimento Documentazione Tecnica:</u> l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "B BUSTA TECNICA".
- 3) <u>Inserimento Offerta Tempo:</u> l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione relativa all'offerta tempo firmata digitalmente nell'apposita "C-BUSTA TEMPO".
- 4) <u>Inserimento Offerta Economica:</u> l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione relativa all'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita "C- BUSTA ECONOMICA".
- 5) <u>Invio Offerta:</u> completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine previsto nel bando/disciplinare di gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita.

Termini per la presentazione dell'offerta

- a. La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro iltermine di scadenza della gara previsto al paragrafo precedente del presente disciplinare di gara.
- b. La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenzadella gara previsto nel bando/disciplinare di gara.
- c. il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agliofferenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta tempo, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto







della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica, l'offerta tempo e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione edi ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica, l'offerta tempo e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione dellefalse dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

[in caso di procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.

- 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, dell'offerta tempo e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.







15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce la documentazione amministrativa nella Piattaforma Net4market, all'interno di un archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato "A - BUSTA AMMINISTRATIVA".

La busta deve contenere, i seguenti documenti:

- 1. Il Presente bando/disciplinare firmato digitalmente per accettazione e presa visione;
- 2. Il Capitolato d'appalto del servizio firmato digitalmente per accettazione e presa visione;
- 3. Lo schema di Contratto firmato digitalmente per accettazione e presa visione;
- 4. ALL1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI CONNESSE
- 5. ALL.2 DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- 6. ALL.3 DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
- 7. ALL.4 COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO
- 8. ALL.5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI
- 9. ALL.6 DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEI LUOGHI
- 10. ALL.7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA C.C.I.A.A
- 11. ALL.8 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO;
- 12. ALL.9 MODELLO CONFLITTO INTERESSI
- 13. ALL.10 DSAN ATTESTANTE PRINCIPI DNSH
- 14. ALL.11_ATTESTAZIONE PRINCIPI DI GARA PNRR
- **15.** ALL.12_AUTODICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (gli operatori economici devono, mediante l'apposito modulo dichiarare e riportare i dati relativi alla tipologia e all'assetto societario (es. persone fisiche/giuridiche, titolare ditta individuale o socio di persone etc....).
- **16. ALL.13_DICHIARAZIONE AUSILIARIA** (in caso di avvalimento e da presentare congiuntamente al contratto di avvalimento)
- 17. ALL.14 DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
- **18. DGUE** compilato online (da presentare singolarmente a cura di tutti i partecipanti);
- 19. GARANZIA PROVVISORIA;
- 20. COPIA INFORMATICA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC;
- 21. <u>Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti</u>: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestualetrasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore

economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data dipubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data dipubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione







dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1,lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, *in particolare*:

Per i professionisti singoli

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

> Per i professionisti associati

- b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionistiassociati;
- c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimentoa tutti i professionisti associati;

> Per le società di professionisti

- d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f) organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12; In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;
- i) organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.
 - In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono







essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza] con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

[Nel caso sia richiesta la relazione geologica], con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera e): nome,cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenutoconto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara,né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- [Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n
 - 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3,del decreto legge n. 77/2022;
 - di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Siderno e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quantoapplicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:







- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve esseresottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, letteraa) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valoredi € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DGUE

L'operatore economico compila il DGUE nell'apposita sezione della piattaforma di e-procurement dedicata.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in modalità elettronica all'interno della piattaforma Net4market e lo carica all'interno della busta amministrativa.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
 - 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14







Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili,che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguitedai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in







casodi servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamentitemporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, chesaranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, all'interno di un archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato "B - BUSTA TECNICA".

L'offerta tecnica dovrà essere elaborata sulla scorta della documentazione tecnica fornita dalla Stazione Appaltante in sede di gara (07_DOCUMENTAZIONE TECNICA SIDERNO) cioè della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento (Allegato 2) e dell'Analisi di rischio/Caratterizzazione del 2010 (Allegato 3) per il sito denominato loc. Pellegrina sulla Fiumara Novito con relativi allegati (topografia, stratigrafia, granulometria, Prove di permeabilità) a firma dell'ufficio tecnico comunale.

Viene altresì fornita la documentazione computazionale delle indagini finalizzate alla verifica dell'analisi di rischio del 2010 del sito denominato loc. pellegrina sul Torrente Novito nel comune di Siderno ed ad attualizzare i valori analitici delle indagini di caratterizzazione già svolte sul sito ex discarica in Località Pellegrina – Siderno di cui al Piano di Caratterizzazione approvato a seguito della Conferenza di Servizi e successivo verbale approvato con Determinazione dell'Area 3 del Comune di Siderno - Reg. Gen. n. 1560 del 13/11/2024 (Allegato 4).

L'offerta tecnica per ogni criterio (A e B) deve essere formulata, a pena di esclusione secondo le seguenti modalità:

<u>CRITERIO (A) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta – Capacità Professionali</u> desunta da un numero massimo di **due servizi svolti** relativi ad interventi effettuati per l'ID opera oggetto dell'affidamento, ovvero relativi ad interventi di grado di complessità superiore a quello richiesto.

Con riferimento al criterio A dovrà essere prodotta una relazione descrittiva composta da un numero massimo di 4 schede in formato A3 o 8 schede in formato A4 per ognuno dei servizi prestati (massimo 8 schede in formato A3 o 16 schede in formato A4), (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata", "scheda" e "pagina" sono sinonimi).

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma







grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate con interlinea 1,5, stile normale e dimensione 10, con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Si precisa che le ulteriori schede, in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione.

Nella relazione, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del D.M. 17/06/2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento.

Costituirà elemento di valutazione la similitudine dei servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare il complesso delle attività che compongono il servizio di che trattasi ed aventi caratteristiche di affinità e, preferibilmente, di analogia con le attività oggetto di affidamento saranno inoltre valutati molto positivamente servizi che contemplino tutto il percorso di bonifica e/o messa in sicurezza di aree con potenziali pericoli ambientali.

Si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consentirà di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, per rispondere meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, con riguardo all'intervento che si dovrà andare a progettare.

Dalla documentazione dovrà potersi evincere:

N. 2 servizi di progettazione inerente ai lavori relativi alla categoria P.03, con preferenza per gli interventi dove sia prevista la bonifica di alvei da rifiuti e che contemplino tutto il percorso di bonifica e/o messa in sicurezza di aree con potenziali pericoli ambientali.

In particolare, saranno valutate positivamente le più pregevoli e innovative soluzioni ingegneristica, con riferimento:

- alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato, sotto i profili delle componenti: funzionale, tecnologico e prestazionale in funzione dell'aspetto di bonifica e/o messa in sicurezza e riqualificazione del territorio di riferimento;
- -agli obiettivi da conseguire: bonifica e rinaturalizzazione dei siti.

<u>CRITERIO (B) Caratteristiche metodologiche e migliorative del servizio</u> desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Per la valutazione del presente criterio dovrà essere prodotta una relazione tecnico – illustrativa composta da un numero massimo di **20 cartelle** formato A4, che dovranno essere numerate e stampate con interlinea 1,5, stile normale e dimensione minima 10, con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Le copertine, i sommari e gli organigrammi sono esclusi dal conteggio delle pagine.

La relazione potrà, a scelta dell'Operatore Economico, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. Non sono computati gli indici, sommari, copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alla relazione.

Si precisa che le eventuali cartelle o schede in eccedenza non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.

La relazione dovrà essere tassativamente articolata in capitoli, corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri B, in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

In particolare, la relazione dovrà essere finalizzata ad illustrare con precisione e chiarezza l'impostazione che l'Operatore Economico concorrente intende adottare nell'espletamento del complesso delle attività che compongono il servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento dello stesso; sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso e più esaustivo la soluzione proposta metodologica e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta che, pertanto, offre una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione nel suo complesso (attività propedeutiche alla progettazione e di indagine, fasi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).

Per ogni sub criterio di seguito descritto, saranno valutati la completezza, esaustività e qualità della prestazione proposta,







l'articolazione e la coerenza temporale delle attività, l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.

<u>SUB-CRITERIO B.1: Consistenza e adeguatezza professionale delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi</u>

Per tale sub criterio è richiesto che l'Operatore Economico concorrente fornisca le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- organigramma della struttura e relative risorse (con titoli, competenze e qualifiche) che intende adottare per l'espletamento delle diverse prestazioni in appalto al fine della migliore gestione delle attività e del servizio nel complesso, con la specifica descrizione dei compiti a cui saranno preposti i soggetti incaricati e delle modalità di interazione tra i vari soggetti per una migliore efficienza e efficacia del servizio in appalto;
- la rappresentazione schematica del processo di monitoraggio e verifica delle attività e di interazione fra tutti i soggetti coinvolti.

Con riguardo alla "consistenza e adeguatezza professionale delle risorse umane", l'Operatore Economico concorrente dovrà descrivere il gruppo di lavoro con la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di tempo per ciascuna fase attuativa—del servizio, inserendo un estratto del curriculum vitae con indicate le commesse cui il componente ha partecipato che ritiene più significative per la valutazione di cui al presente sub-criterio.

L'Operatore Economico concorrente dovrà riportare l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'Operatore Economico (socio, amministratore, dipendente, etc.), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Sarà valutata positivamente l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, la presenza di esperti in materia ambientale e di paesaggisti.

SUB-CRITERIO B.2: Consistenza delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi

Per tale sub criterio è richiesto che l'Operatore Economico concorrente fornisca le informazioni in merito ad apparecchiature tecniche e software per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti BIM (*Building Information Modeling*);

Con riguardo alla "consistenza e qualità delle risorse strumentali", saranno prese in considerazione, ai fini della valutazione, solo ed esclusivamente le apparecchiature tecniche e software che sono funzionali rispetto alle prestazioni oggetto dei servizi in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato. Non verranno presi in considerazione gli hardware e software di uso comune e strettamente necessari all'espletamento del servizio.

Tra i software si darà adeguato peso alla valutazione del possesso e dell'utilizzo di software per la progettazione delle componenti specialistiche degli interventi in appalto e del BIM (*Building Information Modeling*) e di ogni altro software che a parere dell'Operatore Economico abbia importanza motivata per l'esecuzione dei servizi in appalto.

SUB-CRITERIO B.3: Adeguatezza delle soluzioni alle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare.

Saranno considerate inoltre migliori le offerte con la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare per *ID Intervento* e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, anche in rapporto al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "*Do No Significant Harm*" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; le più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi degli interventi, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come minimizzazione delle risorse necessarie.

SUB-CRITERIO B.4: Modalità di esecuzione del servizio specialistico

Per tale sub criterio è richiesto che l'Operatore Economico concorrente fornisca le informazioni in merito alla metodologia, alle modalità e agli strumenti di controllo e monitoraggio con cui intende effettuare le attività specialistiche. A tal fine verranno valutati:

- l'adeguatezza delle metodologie;
- la chiarezza nell'esposizione;







- l'organizzazione dell'ufficio di progettazione funzionale alle prestazioni e al rispetto delle tempistiche contrattuali;
- le modalità esecutive e gestionali delle procedure autorizzative.

Saranno considerate inoltre migliori le offerte che prevedono l'utilizzo di documentazione e format di lavoro riepilogativi e sintetici che diano immediato riscontro del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, segreti tecnici o commerciali, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Inoltre l'offerta tecnica:

- -non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- -non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- -costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il successivo Contratto di incarico.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA.

17. OFFERTA TEMPO

L'operatore economico potrà offrire una riduzione non superiore al 20% (corrispondente a 14 giorni) rispetto ai 70 giorni indicati dalla Stazione Appaltante per la redazione del PFTE e del PE. Pertanto ad ogni offerta di riduzione temporale superiore al 20% verrà assegnato il valore temporale di 56 giorni (70-14).

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Tempo nella apposita sezione della piattaforma Net4market, all'interno di un archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato "C-BUSTA TEMPO".

La busta dell'offerta temporale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) una **DICHIARAZIONE** (ALL.15_OFFERTA TEMPO) contenente l'offerta relativa al tempo necessario per l'elaborazione del PFTE e del PE, espresso in riduzione percentuale, in cifre ed in lettere, e in numero di giorni naturali e consecutivi inferiore a quello previsto nei documenti di gara pari a:
 - Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE): 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto;
 - **Progettazione Esecutiva (PE): 30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto, previa conclusione della Conferenza di Servizi per approvazione PFTE ed adozione della Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.

La percentuale di ribasso verrà presa in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

2) una RELAZIONE esplicativa che illustri la consistenza e la qualità della struttura tecnica operativa, finalizzate







alla riduzione dei tempi di elaborazione del PFTE e del Progetto Esecutivo, anche attraverso l'utilizzo di attrezzature e software di settore, nonché le metodologie proposte per l'ottimizzazione dei tempi impiegati nei rapporti con il Responsabile di Progetto e con gli Enti coinvolti nell'approvazione del PFTE e del PE anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

L'operatore partecipante a seguito dell'inserimento in piattaforma del valore di ribasso temporale offerto, espresso in riduzione percentuale, per confermare l'offerta temporale ed economica dovrà altresì firmare digitalmente e ricaricare nell'apposita sezione della piattaforma il modello (Documento d'offerta generato) che viene automaticamente generato dalla medesima.

In caso di discordanza tra il valore temporale dichiarato nella dichiarazione offerta tempo (ALL.15_OFFERTA TEMPO) e nel modello generato automaticamente dal sistema, prevarrà quello indicato nel modello generato automaticamente dal sistema.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TEMPO.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 168.764,52 ovvero il 35% del corrispettivo posto a base di gara comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis del Dlgs 36/2023.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Economica nella apposita sezione della piattaforma Net4market, all'interno di un archivio informatico (formato file .zip/.rar), denominato "**D-BUSTA ECONOMICA**".

La busta dell'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) DICHIARAZIONE (ALL.16_OFFERTA ECONOMICA) contenente l'Offerta Economica espressa come percentuale di ribasso sul 35% del corrispettivo posto a base di gara comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri e stimato dall'Amministrazione con riferimento al DM 17/06/2016, in €168.764,52;

L'operatore partecipante a seguito dell'inserimento in piattaforma del valore di ribasso economico offerto, per confermare l'offerta temporale ed economica dovrà altresì firmare digitalmente e ricaricare nell'apposita sezione della piattaforma il modello (Documento d'offerta generato) che viene automaticamente generato dalla medesima.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.

In caso di discordanza tra il valore economico dichiarato nella dichiarazione offerta economica (ALL.16_OFFERTA ECONOMICA) e nel modello generato automaticamente dal sistema, prevarrà quello indicato nel modello generato automaticamente dal sistema.

La percentuale di ribasso verrà presa in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, si procederà al troncamentoalla seconda cifra decimale.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta Tecnica/Tempo/Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi







	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta tempo	5
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con "Peso max" vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

n.	Criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti max	D	T
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - CAPACITÀ PROFESSIONALI	30	A.1	N.2 servizi di progettazione inerente ai lavori relativi alla categoria P.03, con preferenza per gli interventi ove sia anche prevista la bonifica di alvei da rifiuti e/o che contemplino tutto il percorso di bonifica e/o messa in sicurezza di aree con potenziali pericoli ambientali.	30	D	
			B.1	Consistenza delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	20	D	
В	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E	45	B.2	Consistenza delle risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi	10	D	
	MIGLIORATIVE OFFERTA		B.3	Adeguatezza delle soluzioni alle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare. (principio DNSH)	5	D	
			B.4	Modalità di esecuzione del servizio specialistico	10	D	
	Totale	75			75		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50** punti rispetto ai 75 previsti per l'offerta tecnica.

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:







1. per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione, saranno tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari:

COEFFICIENTE	LIVELLO DI VALUTAZIONE					
0	Livello 1. Totalmente inadeguato. La proposta appare totalmente inadeguata al perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.					
da oltre lo 0 a 0,2	Livello 2. Parzialmente Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.					
da oltre lo 0,3 a 0,5	Livello 3. Parzialmente Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.					
da oltre lo 0,6 a 0,8	da oltre lo 0,6 a 0,8 Livello 4. Più che Adeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.					
da oltre lo 0,9 a 1	Livello 5. Massimo livello. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara.					

- 2. la commissione calcola la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
- **3.** per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, arrotondati alla seconda cifra decimale, riportando al valore pari a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione);
- **4.** tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.
- 5. La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla seconda cifra decimale. L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei criteri descritti nel presente Disciplinare di Gara e con i predetti punteggi, fissando in 50 punti, la soglia minima per essere ammessi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, da verificarsi prima della riparametrazione.
- **6.** Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra gli elementi qualitativi e quelli quantitativi qualora nessun Operatore Economico concorrente ottenga il punteggio complessivo massimo attribuibile all'elemento qualitativo, tale punteggio viene riparametrato al valore massimo attribuibile. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
- 7. Si precisa che la Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

19.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPORALE

Per quanto concerne l'Offerta Tempo (max 5 punti/100), verrà attribuito all'elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_{TEMP(i)} = (\mathbf{T}_{max} - \mathbf{T}_{i}) / (\mathbf{T}_{max} - \mathbf{T}_{min})$$

dove:

- $C_{TEMP(i)}$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta temporale (i) in esame, variabile da 0 a 1;
- T_i = è il tempo per l'esecuzione del servizio dell'offerta temporale (i) in esame, inferiore a quello di progetto, espresso in giorni;
- T_{min} = è il tempo minimo per l'esecuzione dei lavori offerto dai concorrenti, espresso in giorni;
- T_{max} = è il tempo per l'elaborazione del PFTE e del PE previsto in progetto pari a 70 giorni (40+30). Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale.







19.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIODELL'OFFERTA ECONOMICA

Il corrispettivo contrattuale, comunque inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara; non sono ammesse offerte a rialzo sul prezzo a base d'asta al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Per quanto concerne l'Offerta Economica (max 20 punti/100), verrà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile dazero ad uno, calcolato tramite la seguente formula quadratica:

$$C_{ECOM(i)} = (\mathbf{R_{ei}}/\mathbf{R_{e max}})^{\alpha}$$

dove:

- $C_{ECOM(i)}$ = è il coefficiente del ribasso dell'offerta economica (i) in esame, variabile da 0 a 1;
- \mathbf{R}_{ei} = ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame;
- $\mathbf{R}_{e \text{ max}}$ = maggior ribasso percentuale offerto da concorrenti;
- $\alpha = 0.20$

In caso di disallineamento tra la formula sopra riportata e quella inserita nella piattaforma di negoziazione, sarà applicata quella riportata nel presente disciplinare.

19.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e/o quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il *metodo aggregativo compensatore*. Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{TEC(i)} x P_{TEC} + C_{TEMP(i)} x P_{TEMP} + C_{ECOM(i)} x P_{ECOM}$$

dove:

- $P_{(i)}$ = punteggio concorrente i;
- $C_{TEC(i)}$ = coefficiente criterio di valutazione offerta tecnica, del concorrente i;
- $C_{TEMP(i)}$ = coefficiente criterio di valutazione offerta temporale, del concorrente i;
- $C_{ECOM(i)}$ = coefficiente criterio di valutazione offerta economica del concorrente i;
- P_{TEC} = peso criterio di valutazione offerta tecnica pari a 75;
- P_{TEMP} = peso criterio di valutazione offerta temporale pari a 5;
- P_{ECOM} = peso criterio di valutazione offerta economica pari a 20.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, scelti secondo criteri di trasparenza e competenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo dal giorno 29/01/2025, alle ore 12:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte tempo.
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.







Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta temporale, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, TEMPORALI ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate. In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche/temporali/economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessialla valutazione delle offerte tempo ed economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte tempo ed economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i ribassi offerti

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Avendo optato per l'inversione procedimentale la Commissione o Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:







- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La commissione/Seggio invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché







ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ovvero del Dirigente dell'Area 3 ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura







alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico delsoggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimentodegli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quantocompatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Siderno. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prenderevisione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Reggio Calabria.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. I dati personali sono acquisiti direttamente dall'Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri







dell'Ente. I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siderno, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Il Dirigente dell'Area 3 Infrastrutture e Servizi al Territorio – Settore Lavori Pubblici

Dott. Ing. Lorenzo Surace

Firmato digitalmente